



COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

Reg. delib. N. 41

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria

Seduta di prima convocazione
In data 29/04/2019 alle ore 20:10

Ai sensi dell'art. 39 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, si è convocato il Consiglio Comunale nella Residenza Municipale, oggi 29/04/2019 alle ore 20:10 in adunanza ordinaria di prima convocazione, previo invio di invito scritto mediante PEC.

Fatto l'appello nominale risultano:

1	PARMIANI STEFANO
2	FABBRI MARCO
3	ROBUSTINI ALESSIA
4	FOGLI SAMUELE
5	BANDINI GIOVANNI
6	MODONESI MICHELE
7	RIGHETTI ALBERTO
8	FIORAVANTI ILENIA
9	FOGLI ISEPPE CAVALIERI ROBERTA
10	ROSOLEN MARIATERESA
11	BENEVENTI ELENA
12	CARLI BALLOLA SANDRA
13	FABIANI PIERO
14	TOMASI MAURA
15	CAVALLARI UMBERTO
16	NEGRI VERONICA
17	MARI EMANUELE

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
17	0

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Fazioli
Il Presidente del Consiglio Stefano Parmiani - assume la presidenza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta, designando scrutatori i tre Consiglieri:
BANDINI GIOVANNI, MODONESI MICHELE, NEGRI VERONICA

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Gli Assessori signori: Robert Bellotti, Maria Chiara Cavalieri, Riccardo Pattielli, Denis Fantinuoli, Alice Carli, presenti in aula, partecipano all'odierna seduta consiliare senza il diritto di voto e senza essere conteggiati ai fini della validità della riunione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisita la proposta di deliberazione n. 44 del 11/04/2019 di pari oggetto a firma di: IL DIRIGENTE SETTORE IV - V aArch. Michele Saglioni, conservata agli atti del Comune;

Uditi gli interventi di cui all'**allegato 1** agli atti della presente deliberazione;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 20.12.2018, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 20.12.2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 30.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano di Gestione e Piano della performance 2019/2021;

Premesso:

- che l'art. 4 del D.P.R. n. 311/2001 ha introdotto nel R.D. n. 635/1940 (Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.) l'art. 141-bis che prevede l'istituzione di un'apposita Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.), a cui sono istituzionalmente attribuiti i compiti indicati dall'art. 141 dello stesso Regolamento, al fine di effettuare le verifiche necessarie per valutare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo, come disposto dall'art. 80 del T.U.L.P.S.;
- che l'art. 142 del R.D. n. 635/1940 prevede che alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo spettano solo alcuni compiti esclusivi, salvo che la Commissione Comunale non sia istituita o le sue funzioni non siano esercitate in forma associata;

- che per l'esercizio del controllo di cui all'art. 141, primo comma, lettera e) del R.D. n. 635/1940, la Commissione può delegare il Sindaco o altro rappresentante del Comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificatamente indicato dall'ottavo comma dell'art. 141-bis del R.D. n. 635/1940;
- che lo stesso art. 141-bis del R.D. n. 635/1940 stabilisce la composizione della commissione in argomento;
- che con decreto del Sindaco dovrà essere istituita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

Ritenuto necessario, in considerazione della particolare complessità della normativa che disciplina i locali di pubblico spettacolo e le manifestazioni temporanee, adottare un Regolamento che disciplini i compiti ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) di cui all'art. 141-bis del R.D. n. 635/1940;

Valutata la proposta di Regolamento pervenuta solo nell'ultimo mese dal Settore competente;

Visti:

- il R.D. 18 giugno 1931 n. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (artt. 68, 69 e 80);
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635, Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (artt. 141, 141-bis, 142 e 144);
- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (art. 19);
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della Commissione Consiliare competente nella seduta del 18.04.2019;

Acquisita l'attestazione, parte integrante dell'atto, sull'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale né di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, né in capo all'istruttore dell'atto né in capo al Dirigente firmatario dell'atto medesimo;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, Dirigente ad interim del Settore IV - V TERRITORIO - SVILUPPO ECONOMICO/LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, DEMANIO E AMBIENTE, arch. Michele Saglioni, ai sensi degli artt. 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Cristina Zandonini, ai sensi degli artt. 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di regolamentare il funzionamento della C.C.V.L.P.S. in considerazione della molteplicità di manifestazioni previste per l'imminente stagione balneare;

Con i seguenti risultati di voto:
Consiglieri presenti: n. 17
voti favorevoli: n. 11
voti contrari: n. 1 (Sandra Carli Ballola - LA CITTA' FUTURA -CENTROSINISTRA PER COMACCHIO)
astenuti: n. 5 (Tomasi Maura, Umberto Cavallari - LEGA NORD; Veronica Negri - MAURA.COM; Piero Fabiani - P.D.; Emanuele Mari - F.I.)

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare il "Regolamento sul funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo" composto da n. 20 articoli che si **allega** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il Sindaco provvederà a nominare con proprio decreto la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
- di demandare al Dirigente ad interim del Settore IV - V TERRITORIO - SVILUPPO ECONOMICO/LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, DEMANIO E AMBIENTE, arch. Michele Saglioni l'attuazione di ogni successivo adempimento e l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto.

COMUNE DI COMACCHIO *deliberazione n.* 41 *del* 29.04.2019

La proposta del Presidente di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ottiene i seguenti risultati di voto:
Consiglieri presenti: n. 17

voti favorevoli: n. 11

voti contrari: n. 1 (Sandra Carli Ballola - LA CITTA' FUTURA
-CENTROSINISTRA PER COMACCHIO)

astenuti: n. 5 (Tomasi Maura, Umberto Cavallari - LEGA
NORD; Veronica Negri - MAURA.COM; Piero
Fabiani - P.D.; Emanuele Mari - F.I.)

COMUNE DI COMACCHIO *deliberazione n.* 41 *del* 29.04.2019

Letto e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Stefano Parmiani

Il Segretario Generale
Dott.ssa Giovanna Fazioli

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

**SETTORE IV Territorio, Sviluppo Economico, Demanio
SUAP e SAP - Servizio SUE/SUAP Sportello Unico del
territorio, Attività Produttive, Demanio**

ATTESTAZIONE ISTRUTTORE

PROPOSTA N. 44 DEL 11/04/2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO**

Si attesta la regolarità dell'istruttoria del presente atto per quanto di competenza.

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Comacchio, li 12/04/2019

Il funzionario tecnico
GUALANDI MICHELE
documento sottoscritto digitalmente



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

**SETTORE IV Territorio, Sviluppo Economico, Demanio
SUAP e SAP - Servizio SUE/SUAP Sportello Unico del
territorio, Attività Produttive, Demanio**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PROPOSTA N. 44 DEL 11/04/2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO**

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Comacchio, lì 12/04/2019

IL DIRIGENTE SETTORE IV e V AD INTERIM
SAGLIONI MICHELE
documento sottoscritto digitalmente



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

**SETTORE IV Territorio, Sviluppo Economico, Demanio
SUAP e SAP - Servizio SUE/SUAP Sportello Unico del
territorio, Attività Produttive, Demanio**

PROPOSTA N. 44 DEL 11/04/2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO**

ATTESTAZIONE ISTRUTTORE CONTABILE

Si attesta la disponibilità sul capitolo di spesa.

Si attesta la regolarità in ordine alla disponibilità sul capitolo di spesa e all'avvenuta registrazione della prenotazione della spesa.

**Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della
Legge 6 novembre 2012 n. 190.**

Estremi registrazione spesa

E/U	NUMERO	CAPITOLO	ANNO	GEST. RESIDUI	IMPORTO

Comacchio, li 15/04/2019

L'Istruttore
Mezzogori Emilia



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

**SETTORE IV Territorio, Sviluppo Economico, Demanio
SUAP e SAP - Servizio SUE/SUAP Sportello Unico del
territorio, Attività Produttive, Demanio**

PROPOSTA N. 44 DEL 11/04/2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 147-bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Comacchio, li 18/04/2019

IL DIRIGENTE SETTORE III

ZANDONINI CRISTINA



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

**SETTORE IV Territorio, Sviluppo Economico, Demanio
SUAP e SAP - Servizio SUE/SUAP Sportello Unico del
territorio, Attività Produttive, Demanio**

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

DELIBERA N. 41 DEL 29/04/2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO**

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 267/2000.

Comacchio, li 23/05/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
FAZIOLI GIOVANNA
documento sottoscritto digitalmente



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

**SETTORE IV Territorio, Sviluppo Economico, Demanio
SUAP e SAP - Servizio SUE/SUAP Sportello Unico del
territorio, Attività Produttive, Demanio**

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

DELIBERA N. 41 DEL 29/04/2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO**

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25/05/2019, art. 124 D.Lgs. 267/00.

Comacchio, li 24/05/2019

Straforini Alessandra
documento sottoscritto digitalmente

Allegato 1

PUNTO N. 17 all’O.d.G.:

“Approvazione del regolamento sul funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo”.

STEFANO PARMIANI – Presidente del Consiglio:

Passiamo così al punto numero 17 all’ordine del giorno: “Approvazione del regolamento sul funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo”. Prego Assessore Bellotti.

ROBERT BELLOTTI – Assessore:

Il nostro ente non era dotato di questo regolamento, che comunque viene in pratica consigliato anche dal Ministero dell’Interno. Viene, tra l’altro, fornito un regolamento tipo, che poi è stato adattato chiaramente alle peculiarità del nostro Comune e permette di far conoscere anche ai cittadini, a chi avesse bisogno delle autorizzazioni per la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, per quanto riguarda i tempi certi, le competenze, quindi le competenze che riguardano manifestazioni

temporanee oppure sale da ballo, quindi locali chiusi che fanno pubblico spettacolo anche come principale attività. Questo regolamento permette al cittadino di conoscere i tempi, la composizione della Commissione e definisce anche la nomina dei membri, che sono comunque già definiti dentro il regolamento, che prevede la presenza del Sindaco, del Comandante della Polizia Municipale, un dirigente medico dell'ASL, l'Ufficio Tecnico Comunale, il Comandante dei Vigili del Fuoco ed un esperto di elettrotecnica, tutti sì nominati dal Sindaco, ma su proposta del Settore IV direi. Grazie Presidente.

STEFANO PARMIANI – Presidente del Consiglio:

Grazie Assessore. Apriamo la discussione, se ci sono interventi. Prego Consigliera.

SANDRA CARLI BALLOLA - Capogruppo La Città Futura-Centrosinistra per Comacchio:

Vorrei capire esattamente cosa significa “vigilanza sui locali di pubblico spettacolo”.

ROBERT BELLOTTI – Assessore:

In pratica vengono controllate tutte le norme di sicurezza prima dello svolgimento di una manifestazione, comunque dell'apertura di un locale. Viene presentato un progetto alla Commissione, la Commissione lo esamina, poi la Commissione fa un sopralluogo, controlla che il progetto corrisponde a quello che effettivamente c'è nel sito e dà l'autorizzazione, quindi è un controllo approfondito direi.

SANDRA CARLI BALLOLA - Capogruppo La Città Futura - Centrosinistra per Comacchio:

Quindi riguarda solo la sicurezza del locale.

ROBERT BELLOTTI - Assessore:

Ma, principalmente la sicurezza e, diciamo, l'ottemperanza a quanto messo nel progetto, che risponde chiaramente alle norme, sì, direi proprio di sicurezza. Nel caso c'è comunque il dirigente qui a disposizione, se ha bisogno di altre delucidazioni.

STEFANO PARMIANI - Presidente del Consiglio:

Prego Tomasi.

TOMASI MAURA - Capogruppo Lega Nord:

Grazie. Una sola domanda: siccome ovviamente conosciamo perfettamente, purtroppo, casi in cui queste richieste, insomma, da parte delle aziende che devono fare un pubblico spettacolo spesso dormono, ma non vuole essere un appunto negativo, quindi spesso magari l'autorizzazione arriva dopo, proprio lo stesso giorno in cui uno deve realizzare l'evento, lei parlava di tempi certi, cosa significa, sono dati dei tempi tecnici al Comune di Comacchio perché provveda dalla data della domanda?

ROBERT BELLOTTI - Assessore:

Sì, adesso darle le cifre esatte non ci riesco in questo momento, abbiamo il dirigente qua per questo. Comunque sì, ci sono dei tempi per presentare la domanda, ci sono dei tempi per essere autorizzati.

STEFANO PARMIANI - Presidente del Consiglio:

Prego Sindaco, che vuole integrare.

MARCO FABBRI - Sindaco:

Sì, no no, giusto per dire che comunque non sono settimanali, ecco, le Commissioni di Vigilanza, gli eventi soggetti a Commissione sono tutto sommato relativamente pochi, quindi la Notte Rosa, Comacchio Beach Festival e pochi altri, quindi sono veramente... Poi i locali pubblico spettacolo, discoteche ne abbiamo direi poche, c'è qualche stabilimento che ha chiesto il pubblico spettacolo, però è molto limitato.

STEFANO PARMIANI – Presidente del Consiglio:

Grazie Sindaco. Se ci sono altri interventi. Procediamo con le dichiarazioni di voto eventualmente. Procediamo con la votazione quindi per il punto numero 17. Favorevoli? Astenuti? Si astengono Mari e Fabiani. Okay. Quindi si astengono anche Tomasi, Cavallari e Negri. Contrari? Carli Ballola.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: 11

Fabbri Marco

Sindaco

Parmiani Stefano

Presidente del Consiglio

Robustini Alessia	Consigliere Per Fare
Fogli Samuele	Consigliere Per Fare
Bandini Giovanni	Consigliere Per Fare
Modonesi Michele	Consigliere Per Fare
Righetti Alberto	Capogruppo Per fare
Fioravanti Ilenia	Consigliere Per Fare
Fogli Iseppe Cavalieri Roberta	Consigliere Per Fare
Rosolen Mariateresa	Consigliere Per Fare
Beneventi Elena	Consigliere Per Fare

CONTRARI: 1

Carli Ballola Sandra	Capogruppo La Città Futura- Centrosinistra per Comacchio
----------------------	---

ASTENUTI: 5

Fabiani Piero	Capogruppo PD
Mari Emanuele	Capogruppo Forza Italia
Cavallari Umberto	Consigliere Lega Nord
Negri Veronica	Capogruppo Maura.Com
Tomasi Maura	Capogruppo Lega Nord

STEFANO PARMIANI – Presidente del Consiglio:

Procediamo con la votazione per l'immediata eseguibilità.
Favorevoli? Astenuti? Astenuti come prima. Contrari? Carli Ballola. Bene, come sopra.

VOTAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

FAVOREVOLI: 11

Fabbri Marco	Sindaco
Parmiani Stefano	Presidente del Consiglio
Robustini Alessia	Consigliere Per Fare
Fogli Samuele	Consigliere Per Fare
Bandini Giovanni	Consigliere Per Fare
Modonesi Michele	Consigliere Per Fare
Righetti Alberto	Capogruppo Per fare
Fioravanti Ilenia	Consigliere Per Fare
Fogli Iseppe Cavalieri Roberta	Consigliere Per Fare
Rosolen Mariateresa	Consigliere Per Fare
Beneventi Elena	Consigliere Per Fare

CONTRARI: 1

Carli Ballola Sandra	Capogruppo La Città Futura- Centrosinistra per Comacchio
----------------------	---

ASTENUTI: 5

Fabiani Piero

Capogruppo PD

Mari Emanuele

Capogruppo Forza Italia

Cavallari Umberto

Consigliere Lega Nord

Negri Veronica

Capogruppo Maura.Com

Tomasi Maura

Capogruppo Lega Nord

**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

Approvato con _____ in data _____

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Campo di applicazione
- Art. 4 – Competenze
- Art. 5 – Composizione e nomina
- Art. 6 – Luogo delle riunioni
- Art. 7 – Convocazione
- Art. 8 – Riunione
- Art. 9 – Verbale
- Art.10 – Formulazione del parere
- Art.11 – Rilascio della licenza di agibilità
- Art.12 – Controlli di cui all'art. 141 comma 1, lett. e) del regolamento del T.U.L.P.S
- Art.13 – Richiesta di intervento della Commissione - modalità e contenuto della domanda
- Art.14 – Allestimenti temporanei
- Art.15 – Locali ed impianti di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone
- Art.16 – Locali ed impianti di pubblico spettacolo con capienza complessiva superiore a 200 persone
- Art.17 – Immissioni rumorose nelle manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo
- Art.18 – Documentazione tecnica
- Art.19 – Spese per l'intervento della Commissione
- Art.20 – Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) di cui all'art. 141 e seguenti del R.D. 06/05/1940 n°635 "Regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18/6/1931 n° 773)", così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28/05/2001 n° 311 e definisce gli indirizzi procedurali ai fini del rilascio delle licenze di cui agli artt.68 e 69 del R.D. 18.6.1931 n. 773.

Art. 2 Definizioni

1. Fermo stando quanto disposto dal D.M. 19.08.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", ai fini del presente Regolamento, si precisa che sono locali di pubblico spettacolo:

- a. locali di trattenimento, ove si tengono concerti, conferenze, trattenimenti danzanti, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc.,
- b. stadi, sferisteri, campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacolo all'aperto (dove si presentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni o dimostrazioni sportive).
- c. teatri,
- d. cinematografi,
- e. cinema-teatri,
- f auditori e sale convegno (*quando si tengono convegni e simili aperti al pubblico con pubblicità dell'evento*),
- g. locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone,
- h sale da ballo e discoteche,
- i. teatri tenda,
- l. circhi,
- m. luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento,
- n. luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico,
- o. locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di pubblico spettacolo.

2. un luogo pubblico, indetto all'esercizio di attività imprenditoriale ed attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione, dove si possa individuare "il luogo" oggetto del collaudo di agibilità e ci sia uno spettacolo e/o trattenimento finalizzato all'amenità, al divertimento, ecc, e che contenga strutture

e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza;

3. arene, piazze ed aree aperte dotate di strutture per lo stazionamento del pubblico, dove si svolgono attività di intrattenimento o spettacolo;

4. luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di attività di spettacolo (ballo, concerto, ecc.), anche se svolte all'interno di attività non di pubblico spettacolo (es. sagre paesane al chiuso o all'aperto);

5. ristoranti, bar, piano-bar dove si tengono trattenimenti che si svolgono in sale appositamente allestite per un'esibizione, che possano richiamare una forte affluenza di spettatori,

assumendo le caratteristiche tipiche del locale di pubblico trattenimento, ovvero:

a. locale idoneo all'espletamento delle esibizioni dell'artista ed all'accoglimento prolungato dei clienti;

b. modifica della distribuzione abituale dell'arredo (tavoli, sedie, impianto luci);

c. aree libere per il ballo;

d. dove sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;

e. quando la verifica sulla solidità e la sicurezza della struttura è riferita a pedane, camerini degli artisti, allestimenti scenici, uscite di sicurezza, ecc.;

6. circolo privato in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminata da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di struttura con evidente attività imprenditoriale;

7. gare di motoveicoli, autoveicoli e simili che si svolgono in aree delimitate con presenza di pubblico, anche in assenza di strutture appositamente realizzate per lo stazionamento dello stesso (Circ. M.I. n. 68 del 02.07.1962 e ss.mm.ii.);

8. parchi divertimento, per definizione caratterizzati da unitarietà di gestione, chiara delimitazione dell'area mediante recinzione o transenne o sistemi analoghi, presenza di entrate e vie di esodo, presenza di servizi comuni (chiarimento del Dipartimento di P.S. prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013);

9. stabilimenti balneari dove si svolgono attività di pubblico spettacolo o intrattenimento, conclusione delle aree circostanti i locali, purché prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli (Legge n. 221/2012);

10. allestimenti di una pluralità di attrazioni viaggianti in uno spazio sufficientemente definito che, per numero di attrazioni o per l'entità di persone prevedibili, possano creare rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene (chiarimento del Dipartimento di P.S. prot. n.

557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013);

11. piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto.

Art. 3 Campo di applicazione

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.). esercita la propria attività riguardo a:

- a) teatri (con capienza fino a 1300 persone);
- b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 1300 persone);
- c) cinematografi (con capienza fino a 1300 persone);
- d) locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 5000 persone);
- f) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club (con capienza fino a 5000 persone);
- g) luoghi destinati a spettacoli viaggianti (con capienza fino a 1300 persone);
- h) parchi di divertimento (con capienza fino a 5000 persone);
- i) circhi (con capienza fino a 1300 persone);
- j) luoghi all'aperto ubicati in spazi all'aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere (con capienza fino a 5000 persone);
- k) locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività (con capienza fino a 5000 persone);
- l) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse (con capienza fino a 5000 persone);
- m) impianti sportivi in genere, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori (con capienza fino a 5000 persone);
- n) piscine natatorie con postazioni fisse per lo stazionamento del pubblico (con capienza fino a 5000 persone).
- o) stabilimenti balneari ove si svolgono attività di pubblico spettacolo o intrattenimento, con esclusione delle aree circostanti i locali purchè prive di recinzione di qualsiasi tipo e di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli (con capienza fino a 5000 persone).

2.1 Non rientrano nella competenza della Commissione i controlli dei seguenti locali ed impianti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di

Pubblico Spettacolo (art. 142 Regolamento T.U.L.P.S.):

a) locali cinematografici o teatrali e spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1300 spettatori e altri locali o impianti con capienza superiore a 5000 spettatori; Settore Governo e Sviluppo del territorio e dell'Economia – U.O. Politiche Economiche 5 b) parchi di divertimento (art. 2, lett. d) del D.M.I. 18/05/2007 e s.m.i.) e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

2.2 Sono, inoltre, esclusi dal campo di attività della Commissione:

b) luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane, prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento o contenimento del pubblico (sedie, tribune, recinzioni, transenne, ecc...) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico. In questi casi vanno comunque rispettate le prescrizioni previste dalla regola tecnica D.M.I. del 19 agosto 1996 e s.m.i. - Titolo IX, che impone la presentazione al Comune della documentazione relativa all'idoneità statica delle strutture allestite e della dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, nonché l'appontamento e l'idoneità dei mezzi

c) luoghi all'aperto ove sono installate sedie per assistere a spettacoli in numero non superiore a 100, sempre che non vengano allestite altre strutture per lo stazionamento del pubblico o strutture per il suo contenimento e a condizione che le attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, se installate, siano posizionate in aree non accessibili al pubblico. Le sedie devono essere distribuite come indicato nel Titolo III[^] del D.M.I. 19 agosto 1996 e s.m.i.;

d) singole attrazioni dello spettacolo viaggiante,

e) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;

f) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;

g) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui vengono impiegati strumenti musicali o impianti di diffusione sonora, compreso il karoke, a condizione che l'intrattenimento musicale non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e non preveda la partecipazione di singoli esecutori o complessi musicali di fama; non vengano svolti intrattenimenti danzanti né spettacoli di arte varia; non vengano approntate strutture atte a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo (palchi, allestimenti scenici, appontamento di apposite sale o zone con sedie disposte a platea o in circolo, ecc....); non vi sia pagamento del biglietto di ingresso o maggiorazione del prezzo delle consumazioni; la capienza e l'afflusso non sia superiore a cento (100) persone;

h) pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei quali vengono

effettuate iniziative come ad esempio esposizione di opere artistiche, presentazione di libri, a condizione che sia rispettato quanto previsto nella precedente lettera g);

i) fiere, gallerie, mostre, all'aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti gli aspetti dello spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o del trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente);

l) impianti sportivi, palestre, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;

m) piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private).

2.3 Tutte le elencazioni di cui ai precedenti paragrafi hanno carattere esemplificativo.

Art. 4 Competenze

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui agli artt. 141 e 141-bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza è competente, ai sensi dell'art.80 del T.U.L.P.S., per verificare la solidità e la sicurezza sui luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, salvo i casi in cui la relativa competenza risulti attribuita, così come previsto dall'art. 142 del R.D. 635/1940, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

2. Le istruttorie preliminari relative alle iniziative soggette o meno a commissione di vigilanza sono svolte dallo Sportello Unico Attività Produttive, il quale può sottoporre all'attenzione della Commissione di vigilanza anche iniziative per le quali i privati richiedenti non abbiano richiesto espressamente la convocazione della stessa commissione.

3. In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, la Commissione Comunale provvede a:

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;

b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

c) accettare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

d) accettare, ai sensi dell'art.4 del Decreto legislativo 8 gennaio 1998, n.3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968 n.337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante" e le condizioni di tutela del benessere animale nonché le condizioni di detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica da parte dei circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti (Legge 7 febbraio 1992 n.150 e

Legge 9 dicembre 1998 n.426);

- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
- f) ratificare i pareri espressi dai membri delegati al sopralluogo dal Presidente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 141-bis del R.D. n. 635/1940;
- g) stabilire, nell'ambito delle competenze e dei limiti fissati dall'art. 3 del presente Regolamento, l'entità del servizio di vigilanza dei Vigili del Fuoco in conformità alle disposizioni del D.M. 22/02/96 n. 261.

Art. 5 Composizione e nomina

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo nominata dal Sindaco è composta:

- dal Sindaco o suo delegato, anche permanente, che la presiede;
- dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
- dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- dal dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale (Settore Opere Pubbliche) o suo delegato;
- dal Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- da un esperto in elettrotecnica.

2. Non è previsto alcun compeso o gettone di presenza per I membri dipendenti pubblici.

3. Per ogni componente della Commissione devono essere previsti uno o più supplenti. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

4. Alla Commissione così composta, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto oggetto di verifica, possono essere aggregati, ove se ne ravvisi la necessità, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica. Nel caso di impianti sportivi, in relazione alle disposizioni di cui al D.M. 18 marzo 1996, alla Commissione dovrà essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del CONI dal medesimo designato.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione Comunale, nominato dal Presidente della Commissione.

6. Tutte le deleghe di cui al comma 1 devono essere conferite con atto scritto. E' consentito il conferimento di delega unica, per parte o per tutta la durata in carica della Commissione.

7. La Commissione rimane in carica per 3 (tre) anni dal provvedimento sindacale di nomina, è svincolata dal mandato della Pubblica Amministrazione e, in relazione alle responsabilità attribuite dalle vigenti norme, continua comunque ad operare fino al giorno di nomina della nuova

Commissione.

8. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del richiedente e le modalità e i termini per il pagamento delle stesse sono fissate dalla Giunta Comunale su proposta dello Sporetlo Unico Attività Produttive.
9. Qualora vi sia motivata necessità di individuare esperti esterni al Comune, eventuali esperti sono nominati dal Sindaco, individuandoli su una terna di nominativi fornita dallo sportello unico attività produttive, previa comparazione conseguente a procedura ad evidenza pubblica.
10. La Commissione resta in carica, "in prorogatio" fino alla nomina della nuova.

Art. 6 Luogo delle riunioni

1. Le riunioni della Commissione si svolgono, di norma, presso la sede comunale ed eventualmente nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.

Art. 7 Convocazione

1. La Commissione è convocata dal Presidente o dal suo supplente con avviso da inviare esclusivamente per via telematica, a cura del Segretario, a tutti i componenti almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta o del sopralluogo. In caso d'urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato sino a ventiquattro ore prima della data della riunione..
2. Le riunioni e gli eventuali sopralluoghi al fine del rilascio della licenza di agibilità ai sensi dell'art.80 del T.U.L.P.S. vengono generalmente effettuati dal lunedì al venerdì, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta dell'interessato, sentita la disponibilità di tutti i componenti della Commissione.
3. Al fine di consentire alla Commissione lo svolgimento dei controlli di cui all'art.12 del presente regolamento, i suddetti sopralluoghi dovranno essere effettuati, di norma, almeno 1 (uno) giorno prima dell'inizio dell'attività soggetta a licenza di agibilità.
4. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo di svolgimento della seduta o del sopralluogo e gli argomenti da trattare, deve essere inviato con avviso scritto, per via telematica (compreso a mezzo posta elettronica certificata).
5. I componenti effettivi, qualora impossibilitati a partecipare alla riunione convocata, provvedono ad informare il segretario ed i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano.
6. Il richiedente il provvedimento finale -che è sempre informato della convocazione può partecipare alla riunione ed al sopralluogo della Commissione -personalmente o tramite suoi rappresentanti muniti di delega (che deve essere acquisita agli atti della Commissione)-, nonché presentare memorie e/o documenti.
7. L'interessato può partecipare alla riunione della Commissione, ma all'atto dell'espressione del parere dovrà abbandonare la medesima.
8. Nel caso in cui non sia indicato il termine entro cui si desidera che venga esaminato il progetto o

effettuato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle pratiche. Qualora, invece, si richieda l'esame o il sopralluogo entro una data precisa, la richiesta dovrà pervenire all'ufficio almeno 45 (quarantacinque) giorni prima di tale data.

Art. 8 Riunione

1. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti designati, compresi quelli aggregati, laddove espressamente convocati.
2. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art.51 del Codice di Procedura Civile e dall'art.36 del Codice di Procedura Penale e dale ulteriori norme vigenti. Eventuali incompatibilità vanno attestate all'atto della nomina. Eventuali incompatibilità "puntuali" vanno evidenziate all'atto delle convocazioni, comunicando al Presidente entro 2 giorni dalla trasmissione, la necessità di convocare il membro supplente per i punti oggetto di incompatibilità..
3. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, funzionari di altri settori ed uffici comunali ed i rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo delle associazioni che ne abbiano fatto richiesta, in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato il parere.

Art. 9 Verbale

1. Di ogni seduta o sopralluogo viene redatto, a cura del Segretario, il relativo verbale che contiene una concisa esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta. Nel verbale sono anche riportati:
 - a) i nomi dei componenti presenti;
 - b) l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altri partecipanti ammessi alla riunione;
 - c) eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
 - d) tutte le condizioni e/o le prescrizioni eventualmente imposte dai componenti della Commissione.
2. Il verbale è sottoscritto dal Segretario, dal Presidente e da tutti i componenti e partecipanti presenti. Lo stesso viene tempestivamente trasmesso all'interessato, direttamente o per posta elettronica.
3. Il Segretario provvede inoltre a tenere una raccolta annuale, in ordine cronologico, dei verbali della Commissione.

Art. 10 Formulazione del parere

1. Il parere della Commissione deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti di cui al primo comma del precedente art.5, deve essere redatto per iscritto e contenuto nel verbale di riunione, adeguatamente motivato ai sensi dell'art.3 della L.241/1990 e successive modificazioni ed

integrazioni.

Art. 11 Rilascio della licenza di agibilità

1. Fatto salvo quanto previsto nei successivi artt.14 e 15, la licenza di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. è rilasciata solo dopo l'esito favorevole della visita di collaudo eseguita dalla Commissione.
2. Nel caso in cui nel verbale redatto in occasione della visita di collaudo della Commissione siano contenute prescrizioni, costituisce elemento essenziale per il rilascio della licenza di agibilità di cui sopra, la presentazione da parte dell'interessato (prima dell'inizio dell'attività sottoposta a verifica), di certificazione, a firma di tecnico abilitato (o di altra forma di certificazione ritenuta idonea dalla Commissione) da acquisire agli atti a cura del Presidente, con la quale si attesti la conformità dell'allestimento effettivamente realizzato alle risultanze del verbale medesimo, nonché la corretta esecuzione delle prescrizioni ivi impartite.

Art. 12 Controlli di cui all'art. 141 comma 1, lettera e) del regolamento del T.U.L.P.S.

1. Per i controlli sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, previsti dall'art. 141 comma 1, lettera e) del Regolamento del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, il Presidente dispone eventuali accertamenti a campione relativamente ai locali e/o allestimenti realizzati ovvero individua con proprio provvedimento i componenti delegati ad effettuarli, scelti di volta in volta.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 141-bis ultimo comma del Regolamento del T.U.L.P.S., tra i componenti delegati all'esercizio dei controlli di cui al comma precedente fanno comunque sempre parte i componenti della Commissione indicati dalle lettere c) ed e) del comma 2° dell'art. 141-bis stesso.
3. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato, per iscritto, al Presidente della Commissione, entro il termine di volta in volta fissato, con l'eventuale suggerimento all'autorità competente circa i provvedimenti da adottare.
4. Nei casi urgenti e indifferibili, derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene, il Presidente trasmette immediatamente alle autorità competenti l'esito dei controlli e degli accertamenti per le determinazioni del caso.

Art. 13 Richiesta di intervento della Commissione - modalità e contenuto della domanda

1. L'intervento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo si articola in due distinte e consequenziali fasi, come segue:
 - la prima, *di esame progetto*, è quella in cui la Commissione esprime il proprio parere dopo aver accertato la conformità del progetto presentato alla vigente normativa in materia di sicurezza, solidità ed igiene, previa acquisizione (ove previsto) del parere di conformità, sotto l'aspetto

antincendio, da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;

– la seconda, successiva, *di verifica e accertamento*, è quella in cui, a lavori ultimati, la Commissione si reca in sopralluogo al fine di verificare e accertare se la struttura è stata realizzata in conformità al progetto precedentemente presentato ed approvato.

2. La domanda d'intervento, in bollo, va presentata, per il tramite di Posta Elettronica Certificata, allo SUAP del Comune che provvederà a trasmetterla alla C.C.V.L.P.S. e all'ufficio competente per il rilascio delle licenze di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. e deve contenere la richiesta di esame progetto e di sopralluogo. Tutti i documenti dovranno essere redatti in formato digitale e siglati con firma digitale

3. La domanda deve pervenire all'ufficio di cui al precedente comma 2 almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della per la quale il parere viene richiesto. Nei casi di urgenza, motivata e documentata come nei casi di iniziative promosse o patrociniate da pubbliche amministrazioni, la richiesta deve essere presentata di norma almeno venti giorni prima.

4. Alla domanda dovrà essere allegata in formato digitale, tutta la documentazione tecnica necessaria, secondo la tipologia di intervento della Commissione Comunale richiesto dall'interessato, fermo restando che, in relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture sulle quali è chiamata ad esprimere il proprio parere, la Commissione può richiedere, ai fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa e quant'altro previsto dalla vigente normativa.

5. La Commissione è tenuta ad esprimere il parere entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda correttamente presentata, salvo i casi di interruzione del termine da comunicare al richiedente, per carenze documentali riscontrate o per approfondimenti che impediscono l'espressione del parere della stessa. Per esigenze di celerità e trasparenza, l'interruzione del procedimento può essere immediatamente disposta Dirigente dello SUAP, in caso di gravi carenze documentali.

6. In caso di mancata ottemperanza entro il termine concesso per l'integrazione, la domanda è dichiarata irricevibile. Per le medesime esigenze, la comunicazione di archiviazione del procedimento può essere immediatamente disposta dal Dirigente nel caso di manifestazioni che presentino caratteristiche tali da non assurgere a pubblico spettacolo o trattenimento.

Art. 14 Allestimenti temporanei

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 141-bis del Regolamento del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza per l'esercizio dei controlli di cui all'art.4 comma 2 lettera e) del presente regolamento e salvo che, per la natura dei luoghi, non sia necessario procedere ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nulla modificare, per i quali la Commissione Comunale di cui all'art. 141-bis del succitato Regolamento abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. L'esame progetto è comunque demandato alla competenza della suddetta

Commissione Comunale.

2. In tal caso, in occasione delle domande di rilascio di licenza ex art. 68 o 69 del T.U.L.P.S., successive alla prima richiesta, il richiedente deve far pervenire al SUAP che lo trasmetterà senza ritardo alla Commissione, prima dell'inizio della manifestazione, una dichiarazione, resa nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. n°445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale attesta l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego, nonché una relazione asseverata, a firma di tecnico abilitato, con analogo contenuto. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, il medesimo richiedente dovrà presentare:

- a) una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture;
- b) una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da tecnico abilitato ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37;
- c) il collaudo statico di dette strutture.

3. Nel caso di cui ai commi precedenti del presente articolo, il rilascio della licenza e gli effetti della stessa sono comunque subordinati al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni per le quali era già stata concessa l'agibilità, fatta sempre salva la possibilità per la Commissione di imporre nuove prescrizioni o condizioni in sede di esame progetto della domanda o di avvalersi delle facoltà di controllo che le competono.

4. Decorsi due anni dal rilascio dell'agibilità, dovrà essere presentata domanda di sopralluogo secondo le modalità previste dal presente regolamento.

5. La Commissione si riserva di effettuare sopralluoghi a campione relativamente ai locali e/o allestimenti per i quali il richiedente si è avvalso di licenze di agibilità precedentemente concesse.

Art. 15 Locali ed impianti di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

1. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 141 del R.R. 06/05/1940 n. 635 sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con i Decreti del Ministero dell'Interno 19/8/1996 e 18/3/1996 e successive modifiche ed integrazioni. La relazione deve essere redatta in originale e deve precisare che lo stesso tecnico ha constatato il rispetto della normativa vigente di cui sopra, recandosi *in loco* ad allestimento ultimato per le opportune verifiche.

2. Ai fini della capienza, non potrà considerarsi il numero delle persone che eventualmente affollino spazi all'aperto in aree non delimitate, nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o

trattenimento.

Art. 16 Locali ed impianti di pubblico spettacolo con capienza complessiva superiore a 200 persone

1. Per il rilascio della licenza di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. dei locali e impianti con capienza superiore a 200 persone la domanda dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 13 del presente regolamento. L'esame progetto, come pure le successive verifiche e gli accertamenti, dovranno essere effettuati dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
2. In caso di cambio di gestione, ove non siano state effettuate modifiche rispetto alla più recente verifica della Commissione, l'attività può proseguire previa presentazione di apposita richiesta di volturazione, nella quale si attesti la non effettuazione di interventi e/o di modifiche, riferita anche agli impianti tecnologici. E' comunque facoltà della Commissione effettuare i relativi accertamenti, compatibilmente con l'attività della stessa.

Art. 17 Immissioni rumorose nelle manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo

1. Gli organizzatori di manifestazioni a carattere temporaneo quali: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, Luna Park, manifestazioni sportive con l'impiego di sorgenti sonore amplificate che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente, devono osservare le disposizioni di cui al Regolamento Comunale per La Disciplina in Deroga Delle Attività Rumorose Temporanee.

Art. 18 Documentazione tecnica

1. La Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo provvederà a predisporre apposito elaborato indicante:
 - a) la documentazione tecnica da allegare alla domanda, ai fini dell'espressione del parere di conformità dei progetti di cui all'art. 141 comma 1 lettera a) R.D. 6/5/1940 n. 635;
 - b) la documentazione da produrre ai fini dello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti (sopralluogo) di cui all'art. 141, comma 1 lettere b) e c) R.D. 6/5/1940 n. 635.

Art.19 Spese per l'intervento della Commissione

1. Le spese per l'intervento della Commissione sono a totale carico del richiedente l'agibilità. Il relativo importo è fissato dalla Giunta Comunale, con propria deliberazione su proposta dello Sportello Unico Attività Produttive.

2. Il pagamento delle spese di cui al precedente comma 1 - che è condizione per l'intervento della Commissione e deve essere effettuato prima dello stesso - è dovuto anche:

- a) in caso di esito negativo;
- b) qualora la Commissione non assuma alcuna determinazione, per mancanza di elementi sufficienti (strutture non ancora approntate, ecc...).

3. Il suddetto pagamento è dovuto per ogni singola seduta svolta in date diverse, anche se relative al medesimo procedimento.

4. Nessun pagamento è dovuto per:

- a) i controlli sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, di cui al precedente articolo 12;
- b) i sopralluoghi a locali e impianti di proprietà comunale, richieste direttamente dal Comune;
- c) le manifestazioni e/o gli spettacoli temporanei che sono organizzati direttamente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 20 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la relativa delibera d'approvazione.

2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

3. La precedente commissione comunale rimane in carica fino alla nomina dei nuovi membri e verrà prorogate in caso di scadenza concomitante.